

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315-A

*Relazione orale*

*Relatore GIOVANELLI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 28 luglio 2000

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi  
elettrici, magnetici ed elettromagnetici

**presentato dal Ministro dell'ambiente**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro delle comunicazioni**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro della sanità**

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

*(V. Stampato Camera n. 4816)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 ottobre 1999*

E PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (n. 2149)

**d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1997

---

Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (n. 2687)

**d'iniziativa dei senatori RIPAMONTI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, COZZOLINO, DE LUCA Athos, DI ORIO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, SQUARCIALUPI, GRUOSSO, MANZI, MELUZZI, CIRAMI, BRIENZA, DE ANNA, THALER HAUSERHOFER, CORTELLONI, CURTO, FLORINO, MONTAGNINO, RUSSO SPENA, VERALDI, CRESCENZIO, CIMMINO, MUNGARI, LAVAGNINI, LAURIA Baldassare, RESCAGLIO, OCCHIPINTI, ERROI, CARCARINO, PASQUALI, DIANA Lino, SPECCHIA, MELONI, D'URSO, COSTA, MINARDO, GUBERT e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1997

---

Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (n. 3071)

**d'iniziativa dei senatori CÒ, CARCARINO e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1998

---

Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (n. 4147)

**d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, DE MASI, PONTONE e TURINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1999**

---

Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (n. 4188)

**d'iniziativa del senatore BONATESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1999**

---

Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (n. 4315)

**d'iniziativa del senatore SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1999**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 4273*

---

NONCHÈ PER IL

Voto (n. 243) della Regione Emilia Romagna attinente  
ai suddetti disegni di legge

E PER LE PETIZIONI

**del signor Salvatore Acanfora (n. 324)**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998**

---

**dei signori Vincenzo Cerceo ed altri (n. 652)**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1999**

---

**dei signori Salvatore Barbato ed altri (n. 763)**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2000**

---

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	6
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	9
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	10
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali. . . . .	»	11

Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	14
--	---	----

## Disegni di legge:

– n. 2149, d’iniziativa dei senatori De Carolis e Duva . . . . .	»	36
– n. 2687, d’iniziativa dei senatori Ripamonti ed altri . . . . .	»	42
– n. 3071, d’iniziativa dei senatori Cò ed altri. . . . .	»	49
– n. 4147, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri . . . . .	»	55
– n. 4188, d’iniziativa del senatore Bonatesta . . . . .	»	72
– n. 4315, d’iniziativa del senatore Semenzato. . . . .	»	89

Voto della regione Emilia Romagna . . . . .	»	90
---	---	----

## Petizioni:

– n. 324, del signor Salvatore Acanfora . . . . .	»	91
– n. 652, dei signori Vincenzo Cerceo ed altri. . . . .	»	92
– n. 763, dei signori Salvatore Barbato ed altri . . . . .	»	93

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

**sui disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315**

23 maggio 2000

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando alla Commissione di merito il rispetto delle competenze primarie delle regioni e delle provincie autonome in materia ambientale.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

**sui disegni di legge nn. 4273, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315**

31 maggio 2000

La Commissione esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*Articolo 16:* Il comma 1, primo periodo, considera quali fatti costituenti illecito il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.

L'ampio divario, tra il minimo ed il massimo della sanzione pecuniaria, può trovare giustificazione alla sola condizione che allo stesso sia coordinata l'individuazione e la determinazione di adeguata differenziazione, quantitativa e qualitativa, delle varie condotte prese in considerazione.

La previsione di un'identica sanzione per le condotte di cui nel primo periodo (superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione) e per quelle previste nel secondo periodo del comma 1, non appare ragionevole, posto che queste ultime integrano – in tutta evidenza – ipotesi di minor allarme sociale e di oggettiva minor portata.

Il comma 4 prevede, inoltre, la sanzione della sospensione/revoca degli strumenti amministrativi in forza dei quali è dato luogo all'installazione o all'esercizio degli impianti, in caso di inosservanza delle relative prescrizioni, limitatamente a quelle finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute.

La volontà legislativa sembra dunque inequivocamente diretta a ordinariamente stabilire la sanzione pecuniaria nei soli casi di superamento dei limiti di immissione, e della sola sanzione amministrativa non pecuniaria nei casi di violazione di alcune delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi o concessori.

La lettura testuale della norma non sembra tuttavia escludere che tale seconda sanzione (della sospensione/revoca degli atti stessi) possa anche collocarsi come sanzione accessoria di quella pecuniaria, nel caso in cui

il superamento dei predetti limiti di immissione sia discendente dalla violazione delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi o concessori.

Se si convenisse con l'ipotesi sopra affacciata, occorrerebbe darsi carico dell'incongruenza del fatto che, ricorrendo una tale fattispecie, l'irrogazione delle rispettive sanzioni in relazione ad un'unica condotta possa potenzialmente risultare di competenza di soggetti diversi: nel primo caso, da parte delle autorità indicate negli emanandi decreti ministeriali (giusto quanto stabilito al comma 3, secondo periodo) e, nel secondo caso, da parte dei soggetti da cui provengono gli indicati strumenti amministrativi.

Si aggiunge a ciò, alla luce di quanto previsto all'articolo 15, la variegatura dei soggetti deputati ai controlli che, pur prescindendo dall'ipotesi eccezionale riguardante i controlli sugli impianti di pertinenza delle forze armate e di polizia (controlli disciplinati da una non meglio precisata «normativa di settore»), sono individuati nelle amministrazioni comunali e provinciali (si immagina in relazione alle rispettive competenze territoriali), le quali non vi provvedono tuttavia direttamente, ma viceversa utilizzando le risorse delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ovvero, in mancanza delle stesse, la pleora di soggetti indicati nel comma 3 del richiamato articolo 15. Con la previsione ulteriore, giusto quanto previsto nel secondo periodo del comma 1, del mantenimento delle competenze oggi vigenti in relazione alla vigilanza di salubrità dei luoghi di lavoro.

Si suggerisce, al fine di conferire effettività alle possibilità di controllo (tuttavia evitando il fatto che l'utenza sia sottoposta ad un'inconferente ed ingiustificata - e comunque onerosa - molteplicità di verifiche, anche sovrapposte fra loro), oltre che di consentire l'adeguata azione sanzionatoria eventualmente discendente dai controlli stessi, di provvedere alla razionalizzazione delle competenze in tale ultimo contesto, anche in via derogativa rispetto alle vigenti attribuzioni, e di stabilire un'unica autorità cui sia assegnata la potestà sanzionatoria o, quanto meno, una potestà di coordinamento delle diverse autorità aventi competenze in materia.

Si suggerisce infine, anche con riferimento alle considerazioni svolte nei precedenti capoversi 3 e 4, di valutare la possibilità di stabilire per tutte le condotte illecite considerate (commi 1, 2 e 4) sanzioni pecuniarie ed accessorie, quali quelle indicate al comma 4 ovvero quali la confisca o la rimozione degli impianti.



**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge n. 4273 e su emendamenti**

6 giugno 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 17 sia riformulato individuando una copertura alternativa per gli anni 2001 e seguenti attraverso l'utilizzo dei fondi globali, accantonamento del Ministero dell'ambiente e che l'articolo 4, comma 4, sia riformulato per individuare esplicitamente le autorizzazioni relative a spese in conto capitale. Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 17.1, 17.2, 10.68, 6.7, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 11.3, 10.35, 17.7, 4.41, 11.4 e 10.36, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 6.14 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 6.15.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BORTOLOTTO)

**sui disegni di legge nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188, 4273 e 4315**

19 aprile 2000

La Giunta, esaminati congiuntamente i provvedimenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 4273, assunto come testo base dalla Commissione di merito.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: SARTO)

**sul disegno di legge n. 4273**

15 giugno 2000

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad emanare limiti di esposizione, valori di attenzione per la permanenza prolungata ed obiettivi di qualità, al fine di salvaguardare la salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine derivanti da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e al fine di minimizzare comunque le emissioni nei risanamenti nei nuovi impianti con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

il Governo ha elaborato in data 11 novembre 1999, due distinti schemi di decreto per la protezione rispettivamente della popolazione e dei lavoratori rispetto all'esposizione all'inquinamento generato da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

con sentenza numero 382 del 30 settembre 1999, la Corte Costituzionale, nel rigettare l'istanza di incostituzionalità della legge regionale del Veneto ha sancito la legittimità del provvedimento con cui la Regione, in quanto ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla dimensione territoriale e titolare anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio, sugli interessi ambientali e sull'assistenza sanitaria intesa come « interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana », può con propria legge derogare alla normativa nazionale in materia di inquinamento elettromagnetico nel senso di fissare valori maggiormente cautelativi e distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, quali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso riservate dall'articolo 4 della legge n. 833 del 1978 e dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, dal momento che ciò non vanifica in alcun modo gli obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti;

il disegno di legge in esame detta altresì le disposizioni per i provvedimenti autorizzatori, per il catasto delle sorgenti fisse, per i piani di risanamento e per le procedure di controllo, articolando le competenze tra Stato, regioni, province e comuni;

ciò premesso e tenuto conto delle modifiche apportate sino alla data odierna dalla Commissione 13<sup>a</sup> del Senato nel corso dell'esame in sede referente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge,

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si ritiene opportuno che nel testo della legge sia meglio esplicitata la possibilità per le regioni e le province autonome di fissare, fatti salvi i limiti massimi stabiliti a livello nazionale, norme più cautelative e prudenziali rispetto agli obiettivi di qualità e alle fasce di rispetto, e ciò in considerazione del principio di precauzione fatto proprio dal Trattato dell'Unione europea (articolo 130 R paragrafo 2) e della recente sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1999, nonché in riferimento agli articoli 51 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127; si ritiene in ogni caso opportuna quanto meno la possibilità per le regioni e le province autonome di concorrere alla definizione degli obiettivi di qualità e all'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento;

*b)* salvo quanto evidenziato al punto a) si mette in risalto, alla luce della competenza regionale in materia territoriale e urbanistica, ambientale e rispetto al paesaggio, nonché in materia sanitaria, la positiva attribuzione alle regioni e alle province autonome della titolarità dei piani di risanamento e delle modalità di localizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, l'attribuzione della titolarità dei poteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, i poteri di controllo e sanzione di cui agli articoli 15 e 16, nonché la previsione della procedura di consultazione in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali, come stabilito al comma 2 dell'articolo 4;

*c)* si ritiene utile, alla luce delle richiamate competenze regionali inserire nella legge una procedura di concertazione con le regioni e gli enti locali interessati, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie, rispetto al procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione superiore ai 150 kV;

*d)* si rileva l'importanza delle misure di tutela stabilite all'articolo 5 con l'ausilio di apposito regolamento; si ritiene che sia da valutare l'opportunità di un maggiore raccordo rispetto alla valutazione di impatto am-

bientale (VIA) con il disegno di legge all'esame della Camera (atto Camera 5100) o di inserire nel disegno di legge di cui al presente parere le tipologie di impianti soggetti a VIA nazionale rispetto a quelli soggetti a VIA di competenza regionale;

*e)* rispetto all'articolo 8 (competenze delle regioni, delle province e dei comuni), e al parere già espresso sul testo Camera in data 29 settembre 1999, si ritiene che debba essere considerata l'opportunità di mantenere la previsione del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, del testo approvato dalla Camera, al fine di definire in modo più puntuale il ruolo degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti;

*f)* si evidenzia la necessità di prevedere nel testo della legge un termine più breve per l'emanazione, fatte salve le opportune modifiche suggerite dal Parlamento, dei decreti recanti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, anche in considerazione del fatto che gli schemi di decreto sono già stati predisposti e trasmessi alle Camere in data 11 novembre, garantendo parallelamente alle regioni un termine più congruo per la predisposizione dei piani di risanamento;

*g)* si prende atto della sia pur modesta riduzione dei tempi previsti per i risanamenti che, nel precedente parere del 29 settembre 1999 si osservava dovessero essere più brevi.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge ha lo scopo di dettare principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

*a)* assicurare la **protezione** della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione **dagli effetti** dell'esposizione a **determinati livelli di** campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici **ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;**

*b)* assicurare la **tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione nonché le misure di cautela volte a contenere e ridurre nei tempi e nei modi previsti la possibilità di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensità, in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;**

*c)* **promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.**

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radio-diffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

(V. in idendica formulazione la lettera e))

a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;

b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettroma-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi **gli impianti fissi** per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radio-diffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale **e lavorativo** si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli **10 e 12** della presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) **esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;**

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, **definito ai fini della protezione della salute**, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione **della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);**

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettroma-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

c) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine;

d) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

**e) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;**

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gnetico, considerato come valore di immissione, **che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge** negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. **Tale valore** costituisce misura di cautela **anche** ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, **da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);**

d) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso **delle** tecnologie **e dei** metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione **progressiva dell'intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);**

e) *identica;*

*soppressa*

(v. in identica formulazione la lettera a).

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

*i)* impianto fisso per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

*l)* impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4.

(*Funzioni dello Stato*)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

*a)* alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché delle modalità di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;

*b)* alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, **ferme restando le competenze delle regioni in ambito locale;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*i)* *identica;*

*l)* *identica.*

Art. 4.

(*Funzioni dello Stato*)

1. *Identico:*

*a)* alla determinazione dei limiti di esposizione, **dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;**

*b)* alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, **informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, **al fine di stimare i livelli dei campi medesimi nell'ambiente;**

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori **tecnologie** disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

posta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza unificata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa **massima di lire 15.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000,**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

posta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, **previa intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, **previa intesa in sede di Conferenza unificata.** Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

**3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).**

4. *Identico.*

**5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.**

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni **per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002** per le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**in** ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *b*), di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *c*), e di lire 5.000 milioni annue per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *f*), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 5.

*(Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)*

*(V. articolo 9)*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attività di cui al comma 1, lettera *b*), di lire 2.000 milioni annue **a decorrere dall'anno 2000** per le attività di cui al comma 1, lettera *c*), e di lire 5.000 milioni **per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002** per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *f*), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli **12 e 13**.

Art. 5.

*(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.* Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

**1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività culturali, è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

**2. Il regolamento di cui al comma 1** si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.**

**2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocazione e di collisione dell'avifauna.**

**3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1** è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. **Tale disciplina** si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.

3. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 1, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

(*Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico*)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 13, comma 2, e 14.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 3, e 13, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

**f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.**

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

(*Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico*)

1. *Identico.*

2. Il Comitato é presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed é composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, **del lavoro e della previdenza sociale**, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , **12**, comma 2, e **13**.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma **4, 5, comma 1** , e **12**, comma 1.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 7.

*(Catasto nazionale)*

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), è costituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *e*). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e **competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.**

7. *Identico.*

Art. 7.

*(Catasto nazionale)*

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), é costituito, entro **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, **sentiti** il Ministro della sanità **ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Competenze delle regioni, delle province e dei comuni*)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

*a)* l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione **regionale** dei siti di trasmissione dell'emittenza radiotelevisiva, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*;

*b)* la definizione, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, di criteri generali per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio nonchè della tutela della salute, ferme restando, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, le caratteristiche tecniche definite dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze adottati ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249;

*c)* la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

*d)* le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Competenze delle regioni, delle province e dei comuni*)

1. *Identico:*

*a)* l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e **all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione**, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, **e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;**

*soppressa*

*b)* la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e **dell'obbligo di segnalarle;**

*c)* le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, **tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*e)* la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

*f)* il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica e alla compatibilità ambientale **dei siti di trasmissione.**

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. **Esse possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi interessi e delle diverse competenze tecnico-scientifiche.**

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d)* *identica;*

***e)* il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;**

***f)* il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.**

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, **lettere *a)* e *c)***, le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale **ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.**

3. *Identico.*

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 9.**

*(Misure di tutela dell'ambiente  
e del paesaggio)*

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui all'articolo 5 sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti.

**Art. 10.**

*(Piani di risanamento)*

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di tre anni, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

*(v. articolo 5)*

**Art. 9.**

*(Piani di risanamento)*

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di **ventiquattro mesi**, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Il piano può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. **Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi.** Il piano, **la cui realizzazione è controllata dalle regioni**, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. **Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.**

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con **i Ministri dell'industria, del commercio e del**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**dell'industria, del commercio e dell'artigianato** nonchè le regioni interessate. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, **sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito.**

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonchè i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'artigianato** e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni **ed i comuni interessati.** Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, **sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.**

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato **entro dieci anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonchè i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 70 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, può comportare la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentite altresì le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti;

b) con provvedimento della regione per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo **15**, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura **del 100 per cento**, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo **15**, **comporta** la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo **fino a** sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione é disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, **di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;**

b) con provvedimento **del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici**, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

Art. 11.

*(Educazione ambientale)*

1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 12.

*(Partecipazione al procedimento amministrativo)*

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

**7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.**

Art. 10.

*(Educazione ambientale)*

*Identico.*

Art. 11.

*(Partecipazione al procedimento amministrativo)*

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

*(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza.

2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti**, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata **per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico** e le principali prescrizioni di sicurezza. **Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(*Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico*)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 15.

(*Controlli*)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. **Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1**, nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, sono utilizzate le strutture dei presidi multizonali di prevenzione, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico*)

1. **Il Ministro dell'ambiente, su proposta del** Comitato di cui all'articolo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14.

(*Controlli*)

1. *Identico.*

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, **ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.**

3. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

è disciplinato dalla specifica normativa di settore.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 16.  
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 15. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 15.  
(Sanzioni)

1. *Identico.*

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo **5, comma 1**, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo **14**. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 17.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni an-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 16.

(*Regime transitorio*)

**1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.**

Art. 17.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:**

**a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;**

**b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;**

**c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.**

*2. Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 2149**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
DE CAROLIS E DUVA

---

## CAPO I

## FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva, al fine di assicurare:

- a) la pianificazione della localizzazione delle emittenti radiotelevisive;
- b) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
- c) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
- d) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

## Art. 2.

*(Campo di applicazione)*

1. Gli articoli che seguono disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva operanti con frequenze comprese tra 10 kHz e 300 Ghz.

## CAPO II

IMPIANTI FISSI  
PER EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

## Art. 3.

*(Impianti disciplinati)*

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano l'installazione, la modifica e la gestione di impianti per emittenza radiotelevisiva, esistenti o in progetto, operanti con le frequenze indicate all'articolo 2 e aventi potenza massima in antenna superiore o uguale a 50 Watt.

*Sezione I*

## PIANIFICAZIONE

## Art. 4.

*(Principi generali)*

1. Le regioni entro centosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano Piani regionali di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva che devono risultare conformi ai seguenti principi generali:

- a) garantire pari opportunità di informazione agli utenti regionali;
- b) localizzare gli impianti, con il fine di tutelare la salute pubblica, anche in specifiche aree ed in deroga agli strumenti urbanistici;
- c) verificare secondo le vigenti disposizioni in materia urbanistica e sanitaria, la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o spostamento degli impianti;
- d) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative delle emittenti radiotelevisive installate nelle zone a maggiore sensibilità ambientale, con particolare

riferimento a quelle installate su edifici di civile abitazione o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 5.

*(Piani regionali di localizzazione della emittenza radiotelevisiva)*

1. La proposta di Piano è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la predisposizione della proposta stessa si ricorre all'opera della commissione di esperti istituita ai sensi dell'articolo 6.

2. La proposta di Piano viene pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro dieci giorni dalla data della sua adozione da parte della Giunta regionale, affinché le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parchi regionali esprimano il proprio parere con apposita deliberazione dei rispettivi consigli. Scaduti sessanta giorni dalla data di pubblicazione i pareri non pervenuti s'intendono espressi in senso favorevole. Nello stesso termine possono altresì presentare osservazioni i soggetti indicati all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La Giunta regionale delibera la proposta definitiva di piano tenendo conto dei pareri pervenuti a norma del comma 2, motivando eventuali difformità dai pareri stessi, e lo propone al consiglio regionale per l'approvazione.

4. I piani hanno efficacia di piano territoriale di coordinamento.

5. Le previsioni del piano, se in cartografia adeguate, prevalgono su ogni diversa determinazione degli strumenti comunali e devono essere comunque recepite dai comuni con apposite varianti entro novanta giorni, dando alle stesse idonea disciplina. Le nuove previsioni vanno classificate come zone omogenee F e come tali possono essere espropriate ed assegnate in diritto di superficie ai gestori degli impianti.

6. Le province recepiscono nel proprio piano territoriale di coordinamento provinciale le previsioni del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, dettando eventuali misure di coordinamento alla pianificazione comunale relativa.

Art. 6.

*(Commissione tecnica)*

1. Per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 5 è istituita una speciale Commissione tecnica composta dai seguenti membri:

a) assessore all'urbanistica della regione che ne assume la presidenza;

b) presidente del comitato per il servizio radiotelevisivo, che ne assume la vicepresidenza;

c) un tecnico esperto dei problemi radioelettrici designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

d) un tecnico esperto di problemi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico designato dall'assessore alla sanità della regione;

e) due componenti designati dal comitato per il servizio radiotelevisivo;

f) un rappresentante delle emittenti radiotelevisive locali e un rappresentante delle emittenti radiotelevisive nazionali;

g) un rappresentante della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo.

2. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di nomina deve essere prevista anche la durata della collaborazione richiesta alla Commissione tecnica.

## Sezione 2.

LIMITI DI ESPOSIZIONE  
E REGIME AMMINISTRATIVO

## Art. 7.

*(Limiti massimi di esposizione  
per la popolazione)*

1. Le regioni adottano i seguenti limiti massimi relativi ad esposizioni al corpo intero per la popolazione, espressi in termini di valore efficace del campo elettrico, valore efficace del campo magnetico e densità di potenza media in funzione della frequenza sono i seguenti:

Frequenza $f$ (MHz)	Valore efficace del campo imperturbato		Densità di potenza media ( $W/m^2$ )
	Campo elettrico (V/m)	Campo magnetico (A/m)	
0,01+0,042	400 <sup>(a)</sup>	16,3 <sup>(a)</sup>	—
0,042+0,68	400 <sup>(a)</sup>	0,7 <sup>(a)</sup>	—
0,68+10	275/ $f$	0,7/ $f$	—
10+400	27,5	0,07	2
400+2000	1,37x $f^{1/2}$	3,64x10 <sup>3</sup> x $f^{1/2}$	$f/200$
2000+150000	61,4	0,163	10
150000+300000	0,158x $f^{1/2}$	4,21x10 <sup>4</sup> x $f^{1/2}$	6,67x10 <sup>5</sup> x $f$

(a) Valori di riferimento per esposizioni soltanto a campi elettrici o magnetici.

2. Le esposizioni ad entrambe le componenti generate dalla stessa sorgente devono essere considerate come esposizione simultanea a due sorgenti indipendenti. Per i casi relativi a esposizioni brevi, esposizione a radiazione pulsata, esposizione simultanea a più sorgenti, corrente indotta nel corpo umano e per ogni altra situazione espositiva, si applica la normativa di riferimento CEI ENV 50162-2.

## Art. 8.

*(Regime autorizzativo)*

1. Gli impianti di cui all'articolo 3, di nuova installazione o già esistenti, devono presentare:

a) notifica in caso di potenza in antenna superiore o uguale a 50 Watt;

b) richiesta di autorizzazione in caso di potenza in antenna superiore o uguale a 150 Watt.

2. Nel caso di modifica di un impianto esistente, l'esercente di detto impianto deve inviare comunque la notifica di cui al comma 1, lettera a), specificando le modifiche che intende apportare e richiamando gli estremi di altre notifiche o autorizzazioni già effettuate o detenute ai sensi del comma 1. Nel caso in cui le modifiche di un impianto esistente determinino il raggiungimento o il superamento del valore di 150 W in antenna, oppure avvengano su un impianto che già possiede l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), occorre procedere, nel primo caso, all'autorizzazione di tutto l'impianto secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), oppure, nel secondo caso, all'autorizzazione della sola modifica proposta.

3. Nessuna concessione edilizia può essere rilasciata in difetto degli adempimenti di cui al presente articolo.

## Art. 9.

*(Documentazione da presentare la notifica)*

1. La documentazione per la notifica degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) deve essere inoltrata al sindaco ed alla Sezione provinciale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) competenti per territorio e deve comprendere:

a) dati anagrafici del legale rappresentante della ditta esercente l'impianto;

b) indirizzo e ubicazione dell'impianto;

c) tipologia di utilizzo dell'impianto;

d) frequenza e canali di trasmissione utilizzati;

e) massima potenza massima in antenna;

f) tipo e modello dell'antenna trasmittente;

g) caratteristiche d'irradiazione dell'antenna: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (*tilt* elettrico

o meccanico), direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto ed in *decibel*), altezza del centro elettrico dal suolo;

*h)* indicazione di altri trasmettitori operanti con la stessa antenna;

*i)* altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione.

2. L'ARPA, per mezzo delle proprie Sezioni provinciali, gestisce l'Anagrafe regionale delle emittenti.

#### Art. 10.

##### *(Documenti da presentare per l'autorizzazione)*

1. Chi richiede l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, deve presentare al sindaco ed alla Sezione provinciale dell'ARPA competenti per territorio nonché al Comitato tecnico regionale di cui al successivo articolo 11, una relazione tecnica contenente:

*a)* tutte le indicazioni di cui all'articolo 9;

*b)* cartografia del sito in scala 1:10000 e 1:2000 riportante l'ubicazione delle emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)* eventualmente presenti in un raggio di almeno 1 chilometro dal punto di installazione dell'impianto oggetto di autorizzazione;

*c)* valutazione preventiva dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione degli impianti oggetto di autorizzazione con particolare riguardo alla valutazione dell'esposizione della popolazione.

2. Al ricevimento della documentazione, il sindaco richiede i pareri di competenza alla Sezione provinciale dell'ARPA competente

per territorio e al Comitato tecnico regionale, che devono esprimersi entro novanta giorni.

#### Art. 11.

##### *(Comitato tecnico regionale)*

1. Viene istituito presso la regione un apposito Comitato tecnico composto:

*a)* dal Direttore generale dell'ambiente che lo presiede;

*b)* dal Direttore tecnico dell'ARPA;

*c)* da quattro esperti del campo di nomina della Giunta regionale;

*d)* da un tecnico esperto designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

*e)* da un rappresentante delle associazioni delle emittenti radiotelevisive.

2. Le funzioni del segretario del Comitato sono espletate da un funzionario regionale, nominato dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato esprime parere sui progetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, relativamente a:

*a)* impatto paesaggistico-ambientale e architettonico;

*b)* valutazione degli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica;

*c)* congruità rispetto al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

*d)* congruità rispetto alle linee di pianificazione regionale.

#### Art. 12.

##### *(Autorizzazione)*

1. Il sindaco autorizza il nuovo impianto o la modifica di uno esistente di cui all'articolo 8 sulla base dei pareri rilasciati, secondo le rispettive competenze, dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 11 e della Sezione provinciale dell'ARPA territorialmente competente.

2. In attesa della formazione ed approvazione del piano di cui all'articolo 5, il sindaco rilascia l'autorizzazione su parere conforme della Commissione tecnica di cui all'articolo 6 e della Sezione provinciale dell'ARPA.

Art. 13.

*(Vigilanza e controllo)*

1. Il sindaco esercita i suoi poteri di controllo mediante la vigilanza tecnica della Sezione provinciale dell'ARPA competente per territorio.

2. La Sezione provinciale dell'ARPA provvede alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione globale di cui all'articolo 7, previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna.

3. Nei casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 7, la Sezione provinciale dell'ARPA individua le fonti di emissione che causano detto superamento e ne dà comunicazione al sindaco, proponendo i conseguenti obiettivi di bonifica.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 12 viene revocata dal sindaco nel caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione o a seguito di controlli successivi.

Art. 14.

*(Norma transitoria per gli impianti esistenti)*

1. Gli impianti esistenti sono tenuti al rispetto delle norme del presente Capo entro un termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli impianti esistenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che non rispettano i limiti di cui all'articolo 7 e che rappresentano gravi problemi di ordine ambientale o sanitario devono provvedere al rientro nei

suddetti limiti, prevedendo eventualmente la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale in materia.

CAPO III

IMPIANTI FISSI  
PER TELEFONIA MOBILE

Art. 15.

*(Campo di applicazione)*

1. Gli articoli del presente Capo dettano norma relativamente alla localizzazione degli impianti fissi di diversa tipologia previsti per la telefonia mobile e relativamente alla caratterizzazione dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente.

Art. 16.

*(Piani per le reti di telefonia mobile)*

1. I gestori di reti per telefonia mobile devono fornire alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi in esercizio e di quelli di cui è prevista l'installazione.

2. Per ogni tipologia di apparato irradiante di tipo fisso da installare, i gestori devono fornire all'amministrazione comunale le caratteristiche tecniche indicate all'articolo 9 e la valutazione dei valori ambientali di campo elettromagnetico prodotto in condizioni di massimo carico con la valutazione delle possibili condizioni espositive per la popolazione.

Art. 17.

*(Piano comunale per la telefonia mobile)*

1. Il comune, acquisita la documentazione di cui all'articolo 16, richiede i pareri della



Sezione provinciale dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale per le rispettive competenze, al fine di redigere un piano comunale per gli impianti fissi di telefonia mobile.

2. Il comune, acquisiti i pareri di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di copertura del territorio, approva il piano complessivo di localizzazione degli impianti fissi dei vari gestori di reti. Tale piano viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura.

#### CAPO IV

##### ALTRI IMPIANTI FISSI PER TELECOMUNICAZIONE

###### Art. 18.

*(Campo di applicazione)*

1. Rientrano nel presente Capo i ponti radio e gli altri sistemi fissi utilizzati come accessori per gli impianti ricompresi al Capo II o i sistemi fissi utilizzati per servizi di pubblica utilità.

###### Art. 19.

*(Adempimenti)*

1. Per i sistemi di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8,

comma 1, lettera *a*), con le modalità riportate nell'articolo 9.

2. Gli aspetti relativi all'inserimento ambientale di questi sistemi sono soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica.

#### CAPO V

##### ESCLUSIONI. ENTRATA IN VIGORE

###### Art. 20.

*(Esclusioni)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati dei radioamatori, la cui attività è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1996, n. 1214.

###### Art. 21.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGEN. 2687**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
RIPAMONTI ED ALTRI

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, detta misure atte a prevenire i danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico generato da fonti artificiali nella fascia compresa tra 0 e 300 GHz.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) «campo elettrico»: si definisce campo elettrico (E) una regione dello spazio nella quale si manifestano, per effetto della distribuzione di cariche elettriche, forze di natura elettrica che agiscono sui corpi elettrizzati posti all'interno del campo. Il valore efficace del campo elettrico è il valore quadratico medio delle tre componenti in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt per metro (V/m);

b) «induzione magnetica (B) e campo magnetico (H)»: si definisce campo magnetico una regione dello spazio entro la quale si risente l'effetto di azioni magnetiche, ovvero le linee di forza del campo magnetico (convenzionalmente dirette da nord a sud). Nell'ambito della trasmissione dell'energia elettrica, il campo magnetico è la risultanza della presenza di un flusso di cariche elettriche all'interno di un corpo conduttore. Tutta-

via, la densità di flusso magnetico, B, comunemente chiamata induzione magnetica, è spesso usata per caratterizzare i campi magnetici, in particolare nel contesto degli effetti biologici. Il valore efficace del campo magnetico è il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore di induzione magnetica nel punto considerato, misurato in tesla (T);

c) «limite ambientale» è il valore limite al di sotto del quale si esclude, per esposizioni croniche, una presenza rilevante di inquinamento tale da indurre effetti stocastici (effetti a lungo termine) ovvero danni probabili gravi ed irreversibili. Si applica per la tutela degli ambienti con destinazione d'uso residenziale, lavorativo - esclusi i lavoratori professionalmente esposti, tutelati da apposita normativa -, scolastico e per altri ambienti - al chiuso e all'aperto - destinati all'infanzia, per la cura ed il riposo;

d) «limite sanitario» è il valore limite al di sotto del quale si esclude, per esposizioni croniche, un danno alla salute in relazione agli effetti a breve termine, ovvero ad eziologia riconosciuta. Si applica per la tutela delle aree, altre da quelle tutelate dal limite ambientale, frequentate dalla popolazione. Per le aree non frequentate dalla popolazione e per le esposizioni acute e subacute valgono le norme regolamentari esistenti o in loro mancanza le norme di buona tecnica;

e) «elettrdotto» è l'insieme delle linee elettriche propriamente dette, le sottostazioni e le cabine di trasformazione;

f) «emittente radiotelevisiva» è il sito o la struttura comprendente uno o più trasmettitori che convertono segnali audio, video o in codice in segnali modulati ad alta frequenza, tali da essere propagati da onde elettromagnetiche;

g) «ripetitore radiotelevisivo» è l'impianto di telecomunicazione (radiotorre) avente la funzione di ricevere e ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati i relativi segnali a radiofrequenza;

h) «ripetitore per telefonia cellulare» è l'impianto di telecomunicazione (radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati i relativi segnali a radiofrequenza;

i) «fascia di rispetto» è la fascia di territorio a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale della fonte artificiale di onde elettromagnetiche, su un piano orizzontale di riferimento, in cui i campi elettrici e magnetici superano il valore fissato all'articolo 3;

l) «distanza di rispetto» è la distanza dalle emittenti e ripetitori radiotelevisivi, e dai ripetitori per telefonia cellulare nella quale i campi elettrici e magnetici superano i valori fissati all'articolo 3.

#### Art. 3.

*(Limiti sanitari ed ambientali di esposizione ai campi elettromagnetici)*

1. I limiti sanitario e ambientale di esposizione ai campi elettromagnetici generati nel campo di frequenza tra 0,1 Hz e 10 kHz sono quelli indicati nell'allegato A.

2. I limiti sanitario e ambientale di esposizione ai campi elettromagnetici generati alle frequenze tra 10 kHz e 300 GHz sono quelli indicati nell'allegato A.

3. Le misure delle grandezze di cui al presente articolo devono essere effettuate secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e corrente nominale delle linee elettriche e di potenza di esercizio degli impianti con bande di frequenza compresa tra 0 e 300 GHz.

4. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che verranno adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.

#### Art. 4.

*(Fascia di rispetto degli elettrodotti e distanza di rispetto dai ripetitori per telefonia cellulare, dalle emittenti e ripetitori radiotelevisivi)*

1. Per gli elettrodotti è individuata una fascia di rispetto nella quale i valori di campo elettrico e di campo magnetico, misurati ad 1,5 metri da terra all'interno ed all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di permanenza se esistenti, superano quelli fissati all'articolo 3.

2. Per le emittenti e ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati tale da rispettare i limiti indicati all'articolo 3. I gestori di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e di ripetitori per telefonia cellulare hanno l'obbligo di consorziarsi in apposite strutture poste nelle aree di cui alla lettera l) dell'articolo 2, la cui distanza dai luoghi abitati sia tale da rispettare i limiti indicati all'articolo 3.

#### Art. 5.

*(Strumenti urbanistici)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di elettrodotti devono fornire ai comuni i tracciati delle linee aeree esterne di tensione superiore a 100 kV, nonchè le relative fasce di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonchè le relative distanze di rispetto calcolate sulla

base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali delle emittenti.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanisti generali ed attuativi vigenti dovranno essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne e le relative fasce di rispetto, nonchè le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

4. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al comma 1, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 8.

5. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 o di accertata inattività, l'attività è svolta in via sostitutiva dalle regioni entro e non oltre i sei mesi successivi.

#### Art. 6.

##### *(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonchè dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, non sono ammessi elettrodotti aerei con tensione superiore a 100 kV.

2. Gli elettrodotti, le emittenti radiotelevisive e i ripetitori per telefonia cellulare esistenti all'entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, sono soggetti ad azioni di risanamento ambientale di cui all'articolo 8.

3. Nei casi in cui non possono essere soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2

gli elettrodotti, devono correre in cavo sotterraneo e devono essere altresì previste, anche per le installazioni delle emittenti radiotelevisive e dei ripetitori per telefonia cellulare, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati. Nelle zone archeologiche la posa dei cavi di cui al presente comma avverrà sotto la direzione delle competenti soprintendenze, che potranno disporre ulteriori misure di salvaguardia e di tutela.

#### Art. 7.

##### *(Autorizzazioni)*

1. Le domande di autorizzazioni per nuovi elettrodotti, ovvero per la modifica di elettrodotti esistenti con tensione compresa tra 1.000 e 100.000 Volt, e le domande per le emittenti e ripetitori radiotelevisivi, per i ripetitori per telefonia cellulare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonchè la rappresentazione dei tracciati e delle fasce e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione tenendo conto anche degli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le fasce di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare e le relative distanze

di rispetto di cui all'articolo 4 delimitate dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e ripetitori per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione dovrà inoltre adottare tutte le soluzioni tecnologiche costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a mitigare l'impatto ambientale sul territorio.

5. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, individua, sentito l'Istituto nazionale fauna selvatica, i criteri ed i dispositivi idonei a limitare i danni all'avifauna da elettrocuzione e collisione. Dell'adozione di tali dispositivi si dovrà dar conto nella relazione di cui al comma 1.

6. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle fasce di rispetto di cui all'articolo 4 previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto all'articolo 4 si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione.

#### Art. 8.

##### *(Azioni di risanamento)*

1. Gli elettrodotti, le emittenti e ripetitori televisivi, e i ripetitori per telefonia cellulare esistenti che non rispettano i limiti di cui all'articolo 3 e le condizioni di cui agli articoli 4 e 6 dovranno essere oggetto di azioni di risanamento.

2. Le azioni di risanamento di cui al comma 1 devono essere completate entro il 31 dicembre 2020 secondo parametri oggettivi quali individui esposti, valori di dosi, nonché secondo opportuni criteri di tutela dei soggetti più deboli, quali bambini, malati ed anziani.

3. È fatto carico agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare

di assumersi il costo degli interventi di cui al presente articolo.

#### Art 9.

##### *(Valutazione di impatto ambientale)*

1. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100.000 Volt sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100.000 Volt la procedura di VIA è di competenza regionale.

#### Art. 10.

##### *(Informazioni alla popolazione)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai costruttori di apparecchi elettrici di indicare i livelli di esposizione al campo elettromagnetico prodotto dall'oggetto, alla distanza di normale utilizzo, mediante apposite etichettature da applicarsi sull'oggetto stesso nonché di allegare schede informative sui campi elettromagnetici e sulle principali prescrizioni di sicurezza. In caso di inosservanza della norma di cui al presente comma il prodotto verrà confiscato dalle autorità preposte ai controlli.

2. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di campagne informative riguardanti i rischi derivanti dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici rivolte alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica e ai medici di base.

3. Ai fini dell'attuazione del piano informativo di cui al comma 2, i Ministri dell'ambiente e della sanità si avvalgono anche, fornendo il materiale divulgativo all'uopo predisposto, degli uffici relazioni con il pub-

blico di comuni e ASL, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 11.

*(Autorità indipendente sull'elettromagnetismo)*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme della presente legge, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei campi elettromagnetici, nonchè alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente è istituita l'Autorità indipendente sull'elettromagnetismo, di seguito denominata «l'Autorità», con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è un organo collegiale costituito da un presidente e due membri nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ai componenti l'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. L'Autorità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero dell'ambiente una relazione contenente la quantificazione degli oneri gravanti sul fatturato lordo degli esercenti, dei gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei produttori di apparecchi elettrici, la relativa quota annuale da versare nel Fondo obbligatorio di cui all'articolo 12, l'e-

ventuale quota da prelevarsi dalle tariffe elettriche, nonchè i criteri e le priorità da parte degli esercenti e degli enti locali, di accesso al Fondo stesso per le azioni di risanamento.

5. Nel suo ruolo preminente l'Autorità svolge i seguenti compiti istituzionali:

a) assicura la continuità delle ricerche sulle tematiche relative ai problemi igienico-sanitari della materia oggetto della presente legge;

b) provvede all'elaborazione e all'aggiornamento di criteri e obiettivi di azione;

c) propone l'aggiornamento normativo in relazione alle risultanze delle ricerche di cui alle lettere a) e b);

d) avvalendosi delle ASL, avvia studi epidemiologici sulla popolazione residente nelle aree interessate da agenti elettromagnetici;

e) entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

6. L'Autorità entro sessanta giorni dall'insediamento delibera apposito regolamento concernente norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità, nonchè le audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, dei comitati per la tutela dai campi elettromagnetici, delle associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie in genere, delle associazioni sindacali e dei lavoratori.

7. Ai fini dell'attuazione delle finalità della presente legge possono ricorrere al-

l'Autorità, oltre ad ogni singolo cittadino, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie in genere, i comitati per la tutela dai campi elettromagnetici, le associazioni ambientaliste.

8. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'Autorità definisce le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le quaranta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. All'Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

9. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente esperti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle cinquanta unità con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Gli esperti, in rappresentanza di almeno uno per regione, devono avere prioritariamente una formazione specifica in fisica sanitaria ed epidemiologia, con documentata esperienza di studio nell'interazione tra campi elettromagnetici ed esseri viventi.

10. I componenti e gli esperti dell'Autorità negli ultimi cinque anni non devono aver lavorato per società elettriche, televisive o per la telefonia mobile; non devono altresì aver ricevuto alcuna sovvenzione, neanche per ragioni di studio, o incarichi di consulenza da tali società.

11. In sede di prima attuazione l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili nella pianta orga-

nica, mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito del personale dipendente dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero della sanità, purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

#### Art. 12.

##### *(Istituzione di un Fondo obbligatorio)*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 8 è costituito, entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 4, dell'articolo 11, un Fondo obbligatorio per il risanamento, di seguito denominato «il Fondo», presso un unico, idoneo istituto di credito di diritto italiano, individuato su base competitiva dall'Autorità. Il Fondo è alimentato dalla quota degli oneri gravanti sul fatturato lordo degli esercenti gli elettrodotti, dei gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare e dei produttori di apparecchi elettrici, stabilita dall'Autorità di cui all'articolo 11 e dalle somme delle sanzioni amministrative riscosse ai sensi del comma 1 dell'articolo 13.

2. Tutte le operazioni relative al Fondo sono effettuate dall'istituto di credito di cui al comma 1 esclusivamente su disposizioni ed ordinativi dell'Autorità di cui all'articolo 11.

3. Nella gestione finanziaria del Fondo non sono ammessi investimenti che perseguano fini diversi dalle attività *no-profit*, fatti salvi quelli in titoli di Stato e gli investimenti di finanza etica.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, sono definiti investimenti di finanza etica quelli esclusivamente diretti ad attività socialmente utili, la cui utilizzazione sia in tal senso certificata e siano gestiti da istituti o organizzazioni la cui attività creditizia sia statutariamente limitata a tale ambito.

## Art. 13.

*(Sanzioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei tempi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni da versarsi nel Fondo obbligatorio per il risanamento.

2. I soggetti a cui sono attribuiti gli oneri derivanti dalle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 8, sono puniti qualora non adempiano nei termini assegnati con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Nel caso di inadempienza, trascorsi trenta giorni dal pagamento della sanzione, con decreto del Ministro dell'ambiente è sospesa l'autorizzazione dell'elettrodotto fino al completamento delle attività di risanamento; le emittenti e i ripetitori radiotelevisivi e i ripetitori per telefonia cellulare sono disattivati nei successivi sei mesi con ordinanza del sindaco competente per territorio. In caso di recidiva sono puniti con la revoca dell'autorizzazione.

## Art. 14.

*(Ordinanze contingibili ed urgenti)*

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pub-

blica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la chiusura dell'impianto.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle disposizioni vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

## Art. 15.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 11, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, lire 30 miliardi per il 1998 e lire 35 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**DISEGNO DI LEGGE N. 3071**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CÒ ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e conformemente all'articolo 130 del Trattato istitutivo della Comunità europea, contiene norme dirette a proteggere le lavoratrici ed i lavoratori professionalmente esposti nonché le popolazioni dai danni alla salute e all'ambiente prodotti dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. La presente legge, anche in relazione al principio fissato dall'Unione europea, in base al quale sono a carico del responsabile dell'inquinamento i relativi oneri e il risarcimento del danno, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento elettromagnetico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

4. La presente legge stabilisce i limiti massimi di emissioni a protezione della salute della popolazione e delle lavoratrici e dei lavoratori professionalmente esposti e a protezione dell'ambiente.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) radiazioni non ionizzanti: sono le radiazioni di frequenza variante tra 0 hertz (Hz) e 300 Giga hertz (GHz);

b) campo elettrico: è una regione dello spazio nella quale si manifestano per effetto della distribuzione di cariche elettriche, delle forze di natura elettrica che agiscono sulle cariche elettriche poste al suo interno. Il campo elettrico creato in vicinanza di un conduttore di tensione è un vettore, la cui intensità è indicata con E e la sua unità di misura è il volt per metro (V/m);

c) campo di induzione magnetica: è una regione nello spazio entro la quale si risente l'effetto di forza magnetiche, ovvero le linee di forza del campo magnetico. L'intensità di induzione magnetica si misura in tesla (T);

d) fascia di rispetto: è la fascia di territorio a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale della fonte artificiale che gestisce campi magnetici ed elettromagnetici, su un piano orizzontale di riferimento in cui i campi elettrici e magnetici superano il valore fissato dall'articolo 4;

e) distanza di rispetto: è la distanza dai luoghi abitati per le fonti artificiali che generano campi ad alta frequenza tale da rispettare i limiti previsti dall'articolo 5;

f) bassa frequenza: è la frequenza compresa tra 0 Hz e 10 kHz;

g) alta frequenza: è la frequenza compresa tra 10 kHz e 300 GHz;

h) lavoratrici e lavoratori professionalmente esposti: sono le lavoratrici ed i lavoratori che utilizzano per la loro specifica professionalità nello svolgimento dell'attività lavorativa apparati il cui funzionamento produce campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

## Art. 3.

*(Definizione dei principi generali)*

1. I criteri che ispirano la definizione dei limiti di esposizione di cui alla presente legge si basano sul principio generale di cautela e sul principio di ALARA (*as low as reasonably achievable*), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

## Art. 4.

*(Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da bassa frequenza)*

1. I limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica a bassa frequenza per le lavoratrici ed i lavoratori del settore elettrico e derivati è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

2. I limiti massimi di esposizione per la popolazione per periodi di esposizione superiori a quattro ore al giorno è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

3. Per periodi inferiori a quelli stabiliti dal comma 2 i valori massimi sono fissati in 1 micro T e 1000 V/m.

4. La fascia di rispetto dalle sorgenti di campi elettrici e magnetici in bassa frequenza è fissato in almeno 300 metri.

## Art. 5.

*(Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza)*

1. Nel luogo di lavoro i valori di campo elettrico e di induzione magnetica, misurati su ogni singola postazione lavorativa, non devono superare complessivamente il limite di 0,007 micro T e 2 V/m.

2. I livelli massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica in alta fre-

quenza non devono superare complessivamente un valore pari a 0,007 micro T e 2 V/m, in luoghi in cui si svolgano attività che comportano tempi di permanenza di persone per oltre quattro ore giornaliere.

3. Per periodi di esposizione inferiori a quello di cui al comma 2, i valori massimi sono fissati, rispettivamente in 0,07 micro T e 20 V/m.

4. La misurazione dei valori è effettuata con le procedure determinate dalla Commissione di cui all'articolo 10.

5. Al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione tenendo conto anche degli eventuali campi elettrici e magnetici complessivi preesistenti.

6. Per le emittenti ed i ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati pari ad almeno 1000 metri, per i ripetitori con potenza superiore a 350 watt, e almeno 50 metri, per i ripetitori con potenza inferiore.

## Art. 6.

*(Modifica dei limiti massimi)*

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 10, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può con decreto modificare i limiti massimi di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana il regolamento di attuazione della presente legge.

## Art. 7.

*(Inchieste epidemiologiche)*

1. Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali sulle popolazioni e sui lavoratori è affidato all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per le materie di specifica competenza, come stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Gli istituti citati si collegano con le divisioni e i servizi di epidemiologia degli istituti di ricerca presenti, sul territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i dipartimenti di prevenzione della aziende unità sanitarie locali interessate.

2. Ogni anno gli Istituti di cui al comma 1 presentano ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i risultati delle indagini o con il loro stato di avanzamento, rendendolo pubblico.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 6, sono disciplinate le procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di ricerca epidemiologica e per la formulazione del loro assenso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. In particolare, le indagini epidemiologiche sono svolte in collaborazione con:

a) le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori professionalmente esposti a radiazioni non ionizzanti;

b) le popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio ad una distanza di 500 metri a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su tutto il territorio nazionale;

c) le popolazioni che vivono od operano in edifici siti in un territorio ad una distanza di 1000 metri da un emittente o ripetitore radiotelevisivo o per telefonia cellulare.

5. È istituito presso il Ministero della sanità un Fondo per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali.

6. Il Fondo di cui al comma 5 è alimentato dalle società di distribuzione elettrica e dalle industrie che utilizzano per il proprio processo lavorativo apparati il cui funzionamento produce onde elettromagnetiche, nonché dalle industrie fabbricanti apparati che emettono onde elettromagnetiche, in proporzione al numero delle dipendenti e dei dipendenti, dalle amministrazioni pubbliche e dalle industrie i cui limiti di emissione di campo elettrico e magnetico superano i massimali per postazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5.

7. I contributi al Fondo di cui al comma 5 possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi e non sono assoggettati all'IVA.

## Art. 8.

*(Disposizioni per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori)*

1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici deve fornire completa informazione alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori, a qualsiasi titolo addetti, e renderli pubblici tramite affissione all'interno del luogo di lavoro.

2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.

3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, agli istituti di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici deve darne comunicazione alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio entro sessanta giorni.

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni per la tutela dei consumatori)*

1. Ogni prodotto industriale alimentato elettricamente, sia esso di uso domestico o lavorativo, deve essere sottoposto ad omologazione di sicurezza secondo le direttive europee vigenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e munito di un marchio e di una etichetta che ne illustri l'eventuale pericolo per la salute nonché le modalità di impiego, quali la distanza minima ed il tempo di permanenza massima di operabilità da parte umana, al fine di informare chiaramente le consumatrici ed i consumatori, ovvero le lavoratrici e i lavoratori, e ridurre l'eventuale danno prodotto dal suo funzionamento.

2. È vietato negli ospedali l'uso dei telefoni mobili.

#### Art. 10.

##### *(Commissione interministeriale permanente sull'elettromagnetismo)*

1. È istituita una Commissione interministeriale permanente sull'elettromagnetismo di seguito denominata: «Commissione permanente».

2. La Commissione permanente propone ai Ministri della sanità e dell'ambiente, in base

ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali di cui all'articolo 7, la revisione dei limiti di cui agli articoli 4 e 5.

3. La Commissione permanente definisce le modalità tecniche del marchio e la corrispondenza dell'etichetta illustrativa di cui all'articolo 9, alle prestazioni del prodotto.

4. La Commissione permanente è composta da un rappresentante dei Ministeri della sanità e dell'ambiente, da un membro dell'Istituto superiore di sanità, da un membro dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), da un membro dell'ISPESL e da due esperti, di cui uno scelto annualmente dalle associazioni per la protezione dei consumatori e uno scelto dalle organizzazioni sindacali.

5. La Commissione permanente elabora annualmente un rapporto nel quale è riportata la posizione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori sull'applicazione della legge e che è trasmesso dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 11.

##### *(Bonifica)*

1. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, recante norme per i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, tutti gli elettrodotti e le relative installazioni derivate che non rispettano i limiti di esposizione massima di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere bonificati per essere ricondotti al rispetto dei suddetti limiti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli emit-

tenti e ripetitori televisivi e gli emittenti e ripetitori per telefonia cellulare che non rispettano i limiti di cui all'articolo 5 devono essere bonificati per essere ricondotti al rispetto dei suddetti limiti.

3. Le industrie la cui attività ha determinato l'installazione di elettrodotti ovvero di emittenti e ripetitori radiotelevisivi ed emittenti e ripetitori per telefonia cellulare sono responsabili della bonifica per riportare entro i limiti di cui agli articoli 4 e 5 le emissioni elettromagnetiche degli impianti di loro proprietà o da loro gestiti.

4. La bonifica può essere altresì effettuata attraverso una delocalizzazione degli impianti e una ricollocazione degli stessi in aree con apposita destinazione d'uso previste dai piani regolatori di cui all'articolo 12.

5. I dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali sono preposti, secondo le modalità previste dalla Commissione permanente, alla verifica dell'avvenuta bonifica e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali organizzano corsi di formazione obbligatori per il personale dei dipartimenti di cui al comma 5.

7. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'IVA.

#### Art. 12.

##### (Competenze)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione dei limiti di esposizione, per l'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) la determinazione di limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per i lavoratori professionalmente esposti;

c) la promozione dell'attività di ricerca, l'aggiornamento normativo e ogni approfondimento delle tematiche relative ai danni alla salute e all'ambiente causati dalle radiazioni non ionizzanti;

d) l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado da parte del Ministro della pubblica istruzione di lezioni informative sull'utilizzazione dei prodotti di largo consumo la cui alimentazione produce radiazioni non ionizzanti.

2. Sono di competenza delle regioni:

a) l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva e degli emittenti e ripetitori per la telefonia cellulare, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla presente legge e con l'osservanza delle distanze di rispetto ivi previste;

b) l'adozione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di un piano regolatore per i tracciati delle linee aeree esterne di tensione comprese tra i 100 kV e i 380 kV, tenendo conto, per la concessione delle autorizzazioni, dei limiti stabiliti dalla presente legge e delle fasce di rispetto previste. Il piano regolatore è definito secondo i principi ed i criteri generali di cui alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985.

3. Qualora le regioni non esercitino le competenze di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente esercita il potere sostitutivo.

4. Le regioni, in considerazione della valutazione complessiva dell'inquinamento ambientale, possono stabilire limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici più cautelativi e stabilire maggiori misure di protezione rispetto a quelle stabilite dalla presente legge, e dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6.

5. È di competenza dei comuni l'adozione, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel-

l'ambito del piano regolatore regionale di cui al comma 2, di un piano regolatore di localizzazione nel proprio territorio dei tracciati delle linee aeree esterne di tensione compresa tra i 100 kV e i 380 kV, degli emittenti e ripetitori radiotelevisivi e degli emittenti e ripetitori per telefonia cellulare, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla presente legge e con l'osservanza delle distanze di rispetto previste. Il piano regolatore è adottato secondo i principi ed i criteri generali di cui alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985.

6. Qualora i comuni non esercitino le competenze di cui al comma 5, le regioni esercitano il relativo potere sostitutivo.

#### Art. 13.

##### *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il superamento dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni qualora esso venga effettuato entro quindici giorni dalla notifica della violazione. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine, ma entro trenta giorni dalla notifica della violazione, la sanzione è raddoppiata. In ogni caso, qualora entro trenta giorni dalla notifica della violazione l'apparato non venga bonificato si applica la pena dell'arresto da tre a nove mesi. In caso di recidiva la predetta pena è raddoppiata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 6, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. In caso di inottemperanza entro trenta giorni dalla notifica della violazione, si applica la pena dell'arresto da tre a nove mesi. In caso di recidiva la predetta pena è raddoppiata.

3. L'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con la confisca delle merci prodotte.

4. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duecentomila. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è elevata a un milione di lire ed è disposta la confisca dell'apparecchio utilizzato.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni. In tali casi è disposta altresì con decreto del Ministro della sanità la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al completamento delle attività di bonifica. Con il medesimo decreto il Ministro della sanità dispone altresì la disattivazione degli emittenti e ripetitori radiotelevisivi e degli emittenti e ripetitori per telefonia cellulare. In caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4147**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle telecomunicazioni, nonchè per la corretta gestione degli effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate dall'uso e dal trasporto dell'energia elettrica, dagli apparati di telefonia fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elettromagnetiche.

2. In conformità agli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, relativamente ai diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente e ai danni prodotti dall'inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica e dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivanti da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:

a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;

b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;

c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;

d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, preve le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;

e) impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radio frequenza e radio bussola;

f) stazioni radio - amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazioni;

g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettro-magnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile;

h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 megahertz, 1800 megahertz, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazioni derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica;

i) apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compreso tra 0 KHz e 300 gigahertz (Ghz).

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A.

## Art. 3.

*(Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze fisiche)*

1. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

3. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

4. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni,

fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

5. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti.

6. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m<sup>2</sup> per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

## Art. 4.

*(Zone di interdizione e zone di rispetto)*

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di



interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotti) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, *radar* per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralici sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi inse-

diamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)*

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività

civile, industriale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.

5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Competenze dello Stato)*

1. Ai fini della presente legge sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione per l'ambiente esterno ed abitativo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici corre-

lati alla tutela degli effetti di natura acuta; la determinazione degli interventi per la massima riduzione possibile della esposizione ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, individuando a tale fine valori di attenzione ed obiettivi di qualità. Tali determinazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dei ministri da parte del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio di cui alla lettera b) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto speciale, nonché, in applicazione delle opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con i relativi ambiti extraterritoriali di competenza;

b) la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca sperimentale ed epidemiologica, e di sperimentazione tecnico-scientifica, per le finalità di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati, nonché l'aggiornamento normativo e l'approfondimento delle tematiche relative ai problemi sanitari e di sicurezza del lavoro, anche in funzione dell'evoluzione delle conoscenze. A tale fine è istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «CODIPINQUE», al quale sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 13. La designazione del presidente del CODIPINQUE spetta al Ministro delle comunicazioni;

c) l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità e il Mini-

stro dei lavori pubblici, delle norme regolamentari in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Art. 7.

*(Competenze delle regioni)*

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:

1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;

5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;

6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche

ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;

7) prevedere le modalità per il contingimento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;

8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all'articolo 13;

b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;

d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;

e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;

f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;

g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE.

## Art. 8.

*(Competenze delle province e dei comuni)*

1. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:

a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;

c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;

d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);

e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;

f) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla regione.

2. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:

a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;

c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;

d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della

popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;

e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione.

## Art. 9.

*(Inchieste epidemiologiche)*

1. Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali sulle popolazioni e sui lavoratori è affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per le materie di specifica competenza, come stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli Istituti citati si collegano con le divisioni e con i servizi di epidemiologia degli istituti di ricerca presenti sul territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) interessate.

2. Ogni sei mesi gli Istituti di cui al comma 1 presentano ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i risultati delle indagini o con il loro stato di avanzamento, rendendolo pubblico.

3. Con regolamento adottato dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di ricerca epidemiologica e per la formulazione del loro assenso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Le indagini epidemiologiche sono svolte in collaborazione con:

a) le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori professionalmente esposti a radiazioni non ionizzanti;

b) le popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio incluso in un raggio di 1000 metri della proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su tutto il territorio nazionale;

c) le popolazioni che vivono od operano in edifici siti in un territorio incluso in un raggio di 2000 metri da una emittente radiofonica o da un ripetitore radiotelevisivo, per telefonia cellulare o per telecomunicazioni in genere, o comunque al di fuori delle zone di interdizione e di rispetto stabilite dalla presente legge.

5. È istituito presso il Ministero della sanità un Fondo per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali, costituito dai proventi delle sanzioni pecuniarie dovute in caso di violazione della presente legge. Nel caso gli studi semestrali di cui al comma 2 dimostrino un aumento delle patologie della popolazione riconducibili a fenomeni elettromagnetici è di competenza delle ASL e del Ministero della sanità determinare il sequestro cautelativo dell'impianto interessato per la verifica e lo studio di tale fenomeno. All'azione di sequestro soggiacciono anche tutti gli impianti radiofonici, radiotelevisivi, per telecomunicazioni cellulari, satellitari e radioamatoriali e gli elettrodotti ubicati sul territorio nazionale in possesso di regolare licenza di esercizio. Sono esclusi dal sequestro i radar per uso civile e militare che godono della proroga di otto mesi per delocalizzare gli impianti più inquinanti. La revoca del sequestro è disposta unicamente dopo:

- a) la verifica degli impianti;
- b) la richiesta della regolare concessione edilizia;
- c) l'ottemperanza alle norme stabilite dalla presente legge;
- d) il rilascio del nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente, della ASL competente e del CODIPINQUE.

#### Art. 10.

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel settore delle telecomunicazioni ed elettrico)*

1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavoratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione di avvisi specifici all'interno del luogo di lavoro.

2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.

3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per necessità operative si espongono a radiazioni di notevole intensità per un periodo di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunica-

zione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

#### Art. 11.

*(Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti a uso domestico, professionale ed individuale)*

1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto - legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.

8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in "ut" e la distanza in

centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

*(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)*

1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: «Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».

2. Per «distanza di sicurezza» è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

*(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)*

1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all'utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra

enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamatoriale, impianti *radar* ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

per quanto attiene all'identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonché delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno *standard* di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati.

#### Art. 14.

*(Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici)*

1. È di competenza delle regioni e delle province l'elaborazione di un piano catastale



degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;

b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;

c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;

d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;

e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifi-

che dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento.

#### Art. 15.

*(Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione)*

1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei *radar* per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, de-

vono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei *radar* e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.

5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei *radar*, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;

e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;

f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;

g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;

h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiatura

ture elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle emissioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del CODIPINQUE.

12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate.

#### Art. 16.

*(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)*

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase» (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da  $d \geq 2D^2/\lambda$  ove  $D$  è la dimensione massima dell'antenna e  $\lambda$  è la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;

d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a

regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa.

## Art. 17.

*(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici e di telecomunicazione)*

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente.

## Art. 18.

*(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)*

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici

di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.

4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in sei copie autenticate ai seguenti soggetti:

a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;

b) alla ASL di competenza;

c) al Ministero della sanità;

d) al CODIPINQUE;

e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;

f) al Ministero delle comunicazioni.

## Art. 19.

*(Sanzioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica-scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi

con decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.

3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell'interessato.

#### Art. 20.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione europea.

2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

3. Tutti i gestori che ammodernano gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in ter-

mini di produzione industriale ed occupazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge.

#### Art. 21.

##### *(Regime transitorio)*

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 14, e comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4188**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BONATESTA

## Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge reca disposizioni per il riordino delle telecomunicazioni, nonché per la corretta gestione degli effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente provocati dalle radiazioni non ionizzanti generate dall'uso e dal trasporto dell'energia elettrica, dagli apparati di telefonia fissa, mobile, satellitare e dai dispositivi elettrici che generano onde elettromagnetiche.

2. In conformità agli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, relativamente ai diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente e ai danni prodotti dall'inquinamento elettromagnetico, la presente legge reca disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione della corrente elettrica e dei segnali di telecomunicazione che generano radiazioni elettromagnetiche.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivanti da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:

a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;

b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;

c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;

d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, previe le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;

e) impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radio frequenza e radio bussola;

f) stazioni radio - amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazioni;

g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettro-magnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile;

h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 *megahertz*, 1800 *megahertz*, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazioni derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica;

i) apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compreso tra 0 KHz e 300 *gigahertz* (Ghz).

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A annesso alla medesima.



## Art. 3.

*(Livelli di esposizione e riferimento delle grandezze fisiche)*

1. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

3. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

4. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni,

fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

5. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti.

6. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di tre minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m<sup>2</sup> per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

## Art. 4.

*(Zone di interdizione e zone di rispetto)*

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti

per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotti) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, *radar* per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, par-

chi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)*

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività

civile, industriale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.

5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Competenze dello Stato)*

1. Ai fini della presente legge sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione per l'ambiente esterno ed abitativo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici corre-

lati alla tutela degli effetti di natura acuta; la determinazione degli interventi per la massima riduzione possibile della esposizione ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, individuando a tale fine valori di attenzione ed obiettivi di qualità. Tali determinazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dei ministri da parte del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio di cui alla lettera b) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto speciale, nonché, in applicazione delle opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con i relativi ambiti extraterritoriali di competenza;

b) la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca sperimentale ed epidemiologica, e di sperimentazione tecnico-scientifica, per le finalità di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati, nonché l'aggiornamento normativo e l'approfondimento delle tematiche relative ai problemi sanitari e di sicurezza del lavoro, anche in funzione dell'evoluzione delle conoscenze. A tale fine è istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «CODIPINQUE», al quale sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 13. La designazione del presidente del CODIPINQUE spetta al Ministro delle comunicazioni;

c) l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità e il Mini-

stro dei lavori pubblici, delle norme regolamentari in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Art. 7.

*(Competenze delle regioni)*

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:

1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;

5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;

6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche

ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;

7) prevedere le modalità per il contingimento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;

8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all'articolo 13;

b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;

d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;

e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;

f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;

g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE.

## Art. 8.

*(Competenze delle province e dei comuni)*

1. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:

a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;

c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;

d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);

e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPINQUE;

f) ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla regione.

2. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:

a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;

c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;

d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della

popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;

e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione.

## Art. 9.

*(Inchieste epidemiologiche)*

1. Il coordinamento delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali sulle popolazioni e sui lavoratori è affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per le materie di specifica competenza, come stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli Istituti citati si collegano con le divisioni e con i servizi di epidemiologia degli istituti di ricerca presenti sul territorio nazionale, con i registri tumori italiani e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) interessate.

2. Ogni sei mesi gli Istituti di cui al comma 1 presentano ai Ministri della sanità e dell'ambiente un rapporto con i risultati delle indagini o con il loro stato di avanzamento, rendendolo pubblico.

3. Con regolamento adottato dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle popolazioni interessate ai progetti di ricerca epidemiologica e per la formulazione del loro assenso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Le indagini epidemiologiche sono svolte in collaborazione con:

a) le popolazioni e le lavoratrici e i lavoratori professionalmente esposti a radiazioni non ionizzanti;

b) le popolazioni che vivono o operano in edifici siti in un territorio incluso in un

raggio di 1000 metri della proiezione dell'asse centrale dell'elettrodotto su tutto il territorio nazionale;

c) le popolazioni che vivono od operano in edifici siti in un territorio incluso in un raggio di 2000 metri da una emittente radiofonica o da un ripetitore radiotelevisivo, per telefonia cellulare o per telecomunicazioni in genere, o comunque al di fuori delle zone di interdizione e di rispetto stabilite dalla presente legge.

5. È istituito presso il Ministero della sanità un Fondo per le inchieste epidemiologiche e le ricerche sperimentali, costituito dai proventi delle sanzioni pecuniarie dovute in caso di violazione della presente legge. Nel caso gli studi semestrali di cui al comma 2 dimostrino un aumento delle patologie della popolazione riconducibili a fenomeni elettromagnetici è di competenza delle ASL e del Ministero della sanità determinare il sequestro cautelativo dell'impianto interessato per la verifica e lo studio di tale fenomeno. All'azione di sequestro soggiacciono anche tutti gli impianti radiofonici, radiotelevisivi, per telecomunicazioni cellulari, satellitari e radioamatoriali e gli elettrodotti ubicati sul territorio nazionale in possesso di regolare licenza di esercizio. Sono esclusi dal sequestro i radar per uso civile e militare che godono della proroga di otto mesi per delocalizzare gli impianti più inquinanti. La revoca del sequestro è disposta unicamente dopo:

- a) la verifica degli impianti;
- b) la richiesta della regolare concessione edilizia;
- c) l'ottemperanza alle norme stabilite dalla presente legge;
- d) il rilascio del nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente, della ASL competente e del CODIPINQUE.

#### Art. 10.

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel settore delle telecomunicazioni ed elettrico)*

1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavoratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione di avvisi specifici all'interno del luogo di lavoro.

2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.

3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per necessità operative si espongono a radiazioni di notevole intensità per un periodo di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunica-

zione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

#### Art. 11.

*(Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti a uso domestico, professionale ed individuale)*

1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto - legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa vigente del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), con relativa marcatura.

6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.

8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli appa-

recchi sono espressi in "ut" e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

*(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile, industriale e commerciale)*

1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: «Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».

2. Per «distanza di sicurezza» è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

*(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)*

1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all'utenza in riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra



enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecuniarie o la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radioamatoriale, impianti *radar* ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

per quanto attiene all'identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino, e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonché delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno *standard* di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati.

#### Art. 14.

*(Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici)*

1. È di competenza delle regioni e delle province l'elaborazione di un piano catastale

degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;

b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;

c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;

d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;

e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;

b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifi-

che dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento.

#### Art. 15.

*(Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione)*

1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei *radar* per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le di-

stanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei *radar* e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.

5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei *radar*, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *m*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;

e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;

f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;

g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;

h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiatura

ture elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle emissioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del CODIPINQUE.

12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate.

#### Art. 16.

*(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale).*

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase» (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da  $d \geq 2D^2/\lambda$  ove  $D$  è la dimensione massima dell'antenna e  $\lambda$  è la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;

d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a

regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa.

## Art. 17.

*(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici e di telecomunicazione)*

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente.

## Art. 18.

*(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)*

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici

di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.

4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in sei copie autenticate a:

a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;

b) alla ASL di competenza;

c) al Ministero della sanità;

d) al CODIPINQUE;

e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;

f) al Ministero delle comunicazioni.

## Art. 19.

*(Sanzioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica-scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi

con decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.

3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell'interessato.

#### Art. 20.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione europea.

2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

3. Tutti i gestori che ammodernano gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in ter-

mini di produzione industriale ed occupazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge.

#### Art. 21.

##### *(Regime transitorio)*

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 14, e comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998.



**DISEGNO DI LEGGE N. 4315**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SEMENZATO

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge detta misure dirette ad assicurare la tutela della salute dei consumatori o degli acquirenti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.

## Art. 2.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sui contenitori immessi sul mercato interno contenenti apparecchi di telefonia mobile, deve essere indicata, ben visibile, la scritta in lingua italiana: «Può nuocere alla salute».

2. È fatto altresì obbligo ai fabbricanti di apparecchi di telefonia mobile di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto delle istruzioni allegato, oltre alla scritta «Può nuocere alla salute», anche note informative sui campi elettromagnetici, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo alla distanza di normale utilizzo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza, compreso il dispositivo dell'auricolare.

## Art. 3.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparec-

chi di telefonia cellulare devono essere posti in vendita provvisti di dispositivo auricolare.

## Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non valgono per i prodotti confezionati fino alla data del 31 dicembre 1999 che possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

2. Nel caso dei prodotti di cui al comma 1, le indicazioni di cui all'articolo 2 devono figurare su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul banco di vendita dell'esercizio commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2000.

## Art. 5.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui agli articoli 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 milioni di lire per ogni confezione che non risponda ai requisiti prescritti dalla presente legge. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6 milioni a 36 milioni di lire. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

## Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**VOTO N. 243 DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMANGA**

*Approvato nella seduta del 28 febbraio 2000*

Il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna

Preso atto:

che il decreto ministeriale n. 381 del 1998 fissa in 6 V/m il limite di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione;

che tale limite, pur risultando tra i più cautelativi tra quelli vigenti nei Paesi europei, è da più studiosi ritenuto ancora troppo elevato;

che sia il decreto ministeriale n. 381 del 1998 che la legge regionale «Norme per la

tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico» si pongono il fine di perseguire obiettivi di qualità;

che tali fini devono essere perseguiti *in primis* dalle Province e dai Comuni attraverso la pianificazione territoriale ed urbanistica;

AUSPICA

che il Parlamento italiano approvi rapidamente la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, fissando limiti maggiormente cautelativi;

INVITA

le Province ed i Comuni ad assumere quale obiettivo di qualità il limite di 3 V/m.

**PETIZIONE (N. 324)**

PRESENTATA DAL SIGNOR SALVATORE ACANFORA

---

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede che non si proceda all'installazione di centrali atomiche e di tralicci o antenne per radiotelecomunicazioni in prossimità di centri abitati.

**PETIZIONE (N. 652)**

PRESENTATA DAI SIGNORI VINCENZO CERCEO  
ED ALTRI

—

Il signor Vincenzo Cerceo, di Calascio (L'Aquila), ed altri cittadini chiedono l'adozione di provvedimenti contro l'elettrosmog.

**PETIZIONE (N. 763)**

PRESENTATA DAI SIGNORI SALVATORE BARBATO  
ED ALTRI

---

I signori Salvatore Barbato e Domenico Ciardulli, di Roma, chiedono l'adozione di iniziative per la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche, con particolare riferimento alla stazione della Radio Vaticana in Roma.





